

# **Regolamento di nomina dei Commissari delle Commissioni giudicatrici**

Allegato PV 43 del 31/07/2017

## **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1.1 - Il presente regolamento, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 d.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 216, comma 12, prima alinea, d.lgs. 50/2016, formalizza la fase di costituzione ed il funzionamento delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 d.lgs. 50/2016, compresa la nomina degli eventuali commissari esterni.

## **Art. 2 - Composizione**

2.1 - Le Commissioni giudicatrici, composte da un numero dispari di Commissari non superiore a cinque, sono nominate dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

2.2 - La composizione dovrà essere tale da comprendere le professionalità di tipo tecnico ed amministrativo opportune in relazione alle caratteristiche della gara ed all'oggetto dell'affidamento; la nomina del RUP all'interno della Commissione è valutata con riferimento alla singola procedura.

2.3 - Le operazioni di verbalizzazione saranno affidate ad uno dei Commissari o, in alternativa, ad un dipendente dell'Ufficio di Ambito, in funzione di segretario.

## **Art. 3 - Cause di incompatibilità, astensione, esclusione e conflitto di interessi**

3.1 - Ai commissari ed ai segretari di commissione si applicano l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, l'art. 51 del codice di procedura civile, nonché l'art 42 (conflitto d'interesse) del D. Lgs 50/2016.

3.2 - Non possono essere nominati commissari coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

3.3 - Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

3.4 - Ognuno dei membri della Commissione avrà l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali proprie situazioni di incompatibilità, secondo i principi vigenti in materia desumibili dall'art. 51 del codice di procedura civile, astenendosi dal partecipare ai lavori in ogni caso di conflitto di interessi.

3.5 - Il Presidente della Commissione - o qualunque membro della medesima, ove i rilievi riguardino il Presidente - potrà sollevare d'ufficio una questione di incompatibilità, astensione, esclusione e/o conflitto di interessi relativa ad altro membro; su tali questioni si pronuncerà il medesimo organo della stazione appaltante che ha provveduto alla nomina dei Commissari, confermando o sostituendo il membro incompatibile.

3.6 - Fermo quanto previsto dall'art. 2 per il RUP, nelle Commissioni Giudicatrici i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

3.7 - L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione e conflitto di interessi di cui all'art 77 d. lgs. 50/2016 deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

#### **Art. 4 - Scelta Commissari**

4.1 - Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016, in attesa della operatività dell'Albo ANAC di cui all'art. 77 dello stesso d.lgs. 50/2016, gli eventuali i commissari esterni sono selezionati dal Comune tra le seguenti categorie:

- i) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- ii) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- iii) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
- iv) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016.

Rimane facoltà dell'Azienda, fermi i requisiti di professionalità di cui all'art. 2, scegliere i commissari all'interno della medesima categoria o tra categorie diverse; nel caso dovesse arrivare all'Azienda un numero di soggetti disponibili maggiore rispetto a quello dei componenti da nominare, i commissari saranno individuati mediante pubblico sorteggio.

4.2 - I professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
- b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) regolarità degli obblighi previdenziali;
- e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi.

4.3 - I professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
- b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- c) in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- e) regolarità degli obblighi previdenziali;
- f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi.

4.4. - I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 4.2 e 4.3.; in alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
- b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
- c) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi.

4.4 - I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 4.2 o 4.3.; in alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
- b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

## **5. - Autonomia**

La Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto all'Ufficio di Ambito e a qualunque altro soggetto.

La Commissione non riceverà dall'Ufficio di Ambito o da altri indicazioni relative alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito.

## **Art. 6. - Funzionamento della Commissione**

6.1 - La commissione dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara.

6.2 – La Commissione Giudicatrice costituirà supporto del RUP per la valutazione della congruità di eventuali offerte apparentemente anomale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.

6.3 - La Commissione redige, per il tramite del segretario, il processo verbale della gara.

6.4 - Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione. Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria, insieme a tutti i verbali devono essere inviati al Rup che curerà gli adempimenti successivi.

#### **Art. 7. - Indennità**

7.1 - L'indennità spettante alla Commissione Giudicatrice, da ripartirsi in misura eguale per ciascun membro, sarà inserita nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

#### **Art. 8 – Clausola Finale**

8.1 - Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente di settore.

8.2 - Il presente Regolamento, per la parte concernente la Commissione Giudicatrice, produrrà effetti per tutto il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016.